

**DELIBERA N. 259/12/CSP**  
**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELERADIO CENTER S.A.S.**  
**DI BARBAGLI PIERO & C. IN LIQUIDAZIONE (EMITTENTE TELEVISIVA**  
**LOCALE TELETIRRENO)**  
**PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37 , COMMA 4, DEL DECRETO**  
**LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

RILEVATO che il Corecom Toscana ha contestato, con atto Cont n. 18/2012 del giorno 8 maggio 2012, notificato alla società TELERADIO CENTER S.A.S. DI BARBAGLI PIERO & C. in liquidazione, esercente l'emittente televisiva locale *Teletirreno*, con sede legale in via Goffredo Mameli n. 42, Grosseto, presso la sede del liquidatore, in via Fiorentina 83- 53100 Siena, di aver effettuato interruzioni pubblicitarie, superiori al numero consentito, durante alcuni notiziari nella settimana dal 13 al 19 dicembre 2011;

RILEVATO che la società ha richiesto accesso agli atti del fascicolo il 6 luglio 2012 e che tale documentazione è stata inoltrata dal Corecom Toscana in formato elettronico, ma che non ha in seguito inoltrato memorie difensive;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con proprio atto del 10 settembre 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista, moltiplicata per i sette giorni in cui si è ripetuta la violazione delle interruzioni pubblicitarie effettuate all'interno di notiziari, in violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RILEVATO che la Guardia di Finanza, su richiesta della direzione, nota n. prot. 52313 del 22 ottobre 2012, ha fornito con il documento n. prot. 55536 del 7 novembre 2012, informazioni aggiornate sull'anagrafica della società esercente l'emittente *Teletirreno*;

RILEVATO che il Corecom Toscana, su richiesta di questa Autorità n. prot 53265 del 26 ottobre 2012, ha fornito con nota n. prot. 55090 del 6 novembre 2012, documentazione che conferma l'invio della notificazione all'indirizzo del liquidatore in data 31 maggio 2012, data necessaria per il calcolo della scadenza del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: < *La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*> ;

RILEVATO che si riscontra, dalla documentazione istruttoria, l'interruzione dei notiziari, trasmessi da *Teletirreno*, come indicati nell'atto di contestazione del Corecom Toscana con conseguente violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 177/05 integrato dal decreto legislativo 44/10;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Toscana;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00, al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al numero di interruzioni all'interno dei notiziari televisivi, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto che la durata dei notiziari è di poco inferiore ai trenta minuti;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TELERADIO CENTER S.A.S. DI BARBAGLI PIERO & C. ora in liquidazione, in quanto esercente l'emittente televisiva locale *Teletirreno*, si presume fosse supportata da strutture

interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata, considerata di gravità lieve, nella misura di euro 7231 (settemiladuecentotrentuno) pari al minimo edittale per il numero di giorni in cui si sono ripetute le violazioni, in questo caso pari a sette, in applicazione del criterio del cumulo materiale;

VISTO l'articolo 37, comma 4, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società TELERADIO CENTER S.A.S. DI BARBAGLI PIERO & C. in liquidazione, con sede legale in via Goffredo Mameli n. 42, Grosseto e sede del liquidatore in via Fiorentina 83, 53100 Siena, esercente l'emittente televisiva locale *Teletirreno*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), per la violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.*

259/12/CSP”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “ Delibera n. 259/12/CSP”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
Il SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Laura Aria